

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

- SEZIONE III BIS -

R.G. 6586/2019

MOTIVI AGGIUNTI

per il Dott. **Roberto Margaritella** (C.F. MRGRRT66A06F965U), nato a Novi Ligure (AL), il 6 gennaio 1966, residente in Tagliolo Monferrato (AL), Via Roma n. 43/18, e il Dott. **Alessandro Marra** (C.F. MRRLSN65H02B180B), nato a Brindisi, il 2 giugno 1965, residente in Biella, Via Sauro n. 13, rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C), dall'Avv. Alessandro Licci Marini (C.F. LCCLSN77C04L219T, <alessandrocarloliccimarini@pec.ordineavvocatitorino.it>) e dal Prof. Avv. Diego Vaiano (C.F. VNADGI67T23F839N, <diego-vaiano@ordineavvocatiroma.org>), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it> e domicilio fisico presso lo Studio del Prof. Avv. Diego Vaiano, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, come da procure in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, il predetto domicilio digitale e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F./P.IVA 80185250588), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il**

personale scolastico (C.F./P.IVA 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

nonché contro

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

notiziandone altresì

- il **Consorzio Interuniversitario CINECA** (C.F. 00317740371), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 6/3,

e nei confronti

- del Dott. **Luigi Nunziata** (C.F. NNZLGU72D13H860N), nato a San Gennaro Vesuviano (NA), il 13 aprile 1972 e residente in Novara, Via Rosmini n. 7;

- della Dott.ssa **Gabriella Paganin** (C.F. PGNGRL66A65L219D), nata a Torino il 25 gennaio 1966 e residente in Novara, Via Giulietti n. 4;

- del Dott. **Lorenzo Zampieri** (C.F. ZMPLNZ79M20A859E), nato a Biella il 20 agosto 1979 e residente in Camburzano (BI), Via Feroggio n. 6;

- della Dott.ssa **Claudia Notaro** (C.F. NTRCLD76B66D009V), nata a Corleone (PA) il 26 febbraio 1976 e residente in Palermo, Via Ausonia n. 83, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno, con studio in Palermo, Via A. Lamarmora n. 72 (pec: a.benigno@pec.avvbenigno.eu),

- e dei controinteressati in atti,

per l'annullamento,

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 1 agosto 2019, n. 1205 (doc. 28), di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per

dirigenti scolastici, bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo avviso pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 9 agosto 2019, nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori del concorso;

- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, allegata al citato decreto dipartimentale del MIUR 1 agosto 2019, n. 1205 (doc. 29), nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori;
- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 7 agosto 2019, n. 1229 (doc. 30), e relativi allegati, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici approvata con decreto dipartimentale del MIUR 1 agosto 2019, n. 1205, nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori;
- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, allegata al citato decreto dipartimentale del MIUR di rettifica 7 agosto 2019, n. 1229 (doc. 31), nella parte in cui non contempla i ricorrenti fra i vincitori;
- dei successivi atti, non noti, adottati dal MIUR per l'assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali e del relativo elenco delle assegnazioni, pubblicato sul sito internet del MIUR in data 9 agosto 2019 (doc. 32), nella parte di interesse;
- dell'avviso del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 28 agosto 2019, n. 38777, recante "*Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio*" (doc. 33), nella parte di interesse;
- dell'avviso del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 30 agosto 2019, avente a oggetto l'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici (doc. 34), nella parte di interesse;
- della comunicazione del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 17 luglio 2019,

n. 32565, avente a oggetto “*Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 e all’errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247*” (doc. 35), volta alla regolarizzazione dei titoli presentati in modo incompleto o parziale, e dell’elenco dei candidati a essa allegato, nelle parti di interesse;

- per quanto possa occorrere, del decreto dipartimentale del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 9 ottobre 2019, prot. 1461 (doc. 36), con cui alcuni candidati sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale del concorso in oggetto, nonché dell’allegato elenco nominativo;

- degli atti attributivi dei punteggi per i titoli e dei punteggi medesimi, riconosciuti dalle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici ai candidati che hanno superato la prova orale;

- degli esiti della valutazione delle prove orali del concorso per dirigenti scolastici e delle votazioni conseguite dai candidati inseriti nella graduatoria generale nazionale del concorso in oggetto;

- degli atti attributivi dei punteggi delle prove orali e dei punteggi medesimi, assegnati dalle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici ai candidati inseriti nella graduatoria generale nazionale del concorso in oggetto;

- dei verbali relativi alle operazioni di svolgimento e di valutazione delle prove orali del concorso per dirigenti scolastici;

- degli atti e provvedimenti, comunque denominati, di valutazione e di approvazione delle prove orali svolte dai candidati ammessi alle prove medesime, da parte delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici, nonché del MIUR;

- dei decreti e degli atti, comunque denominati, non noti, di nomina dei componenti delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici per lo svolgimento e la valutazione delle prove orali del concorso in oggetto, incluso il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018, come modificato dai decreti n. AOODPIT 12 del 11 gennaio 2019, n. AOODPIT

44 del 18 gennaio 2019, n. AOODPIT 89 del 4 febbraio 2019, n. AOODPIT 114 del 11 febbraio 2019, n. AOODPIT 143 del 19 febbraio 2019, n. AOODPIT 210 del 28 febbraio 2019, n. AOODPIT 308 del 15 marzo 2019 e n. AOODPIT 579 del 19 aprile 2019, e dei successivi decreti e atti, comunque denominati, di sostituzione dei componenti e dei membri aggregati dimissionari o indisponibili, per quanto di interesse;

- del decreto del MIUR n. AOODPIT 580 del 19 aprile 2019, con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici è stata integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica, come modificato dai decreti n. AOODPIT 664 del 14 maggio 2019, n. AOODPIT 674 del 15 maggio 2019, n. AOODPIT 721 del 17 maggio 2019, n. AOODPIT 726 del 20 maggio 2019, n. AOODPIT 764 del 22 maggio 2019, n. AOODPIT 772 del 23 maggio 2019, n. AOODPIT 786 del 27 maggio 2019, n. AOODPIT 803 del 29 maggio 2019, n. AOODPIT 825 del 31 maggio 2019, n. AOODPIT 845 del 4 giugno 2019, n. AOODPIT 859 del 6 giugno 2019, n. AOODPIT 873 del 7 giugno 2019, n. AOODPIT 890 del 10 giugno 2019, n. AOODPIT 905 del 12 giugno 2019, n. AOODPIT 940 del 18 giugno 2019, n. AOODPIT 989 del 24 giugno 2019, n. AOODPIT 1029 del 2 luglio 2019, per quanto di interesse;

- per quanto possa occorrere, della nota 4 ottobre 2019, prot. 43707, avente a oggetto “*Riscontro istanze di accesso alla valutazione dei titoli ed agli elaborati di altri candidati*” (doc. 37);

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito,

nonché per l’annullamento,

- del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 27 marzo 2019, n. 395, pubblicato il 29 marzo 2019 (doc. 1), recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del

corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicata sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017), nella parte in cui non include i ricorrenti fra gli ammessi alla suddetta prova orale, nonché del conseguente provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal concorso in oggetto;

- dell'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del suddetto concorso, allegato al citato decreto dipartimentale del MIUR 27 marzo 2019, n. 395 (doc. 2), nella parte in cui non include i ricorrenti fra i candidati ammessi alla prova orale della procedura selettiva in oggetto;

- ove occorrer possa, dell'atto 22 marzo 2019, n. 11180, della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR (doc. 3), di adozione dei criteri di abbinamento dei candidati ammessi alla prova orale alle commissioni/sottocommissioni esaminatrici;

- dei verbali di correzione e di valutazione delle prove scritte delle competenti sottocommissioni (doc. 4), di continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, nella parte in cui formulano e attribuiscono i punteggi per la prova scritta dei ricorrenti;

- delle schede di valutazione e delle griglie di valutazione compilate dalla commissione di concorso e/o dalla competente sottocommissione (doc. 5), nonché di ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni svolte dalla commissione e/o dalla competente sottocommissione, per la correzione degli elaborati consegnati dai ricorrenti in occasione della prova scritta di concorso del 18 ottobre 2018;

- dei verbali relativi alle operazioni di correzione delle prove scritte, nelle parti di interesse;

- dei verbali d'aula della competente sottocommissione, relativi alle prove scritte di concorso svolte dai ricorrenti il 18 ottobre 2018;

- dei verbali di trasmissione dei risultati della prova scritta al MIUR e al CINECA;

- del verbale 25 gennaio 2019, n. 3, con cui la commissione del concorso, con la partecipazione delle sottocommissioni d'esame, ha fissato i criteri di valutazione delle prove scritte, nonché degli allegati al suddetto verbale, resi noti a seguito di avviso del MIUR 19 aprile 2019 (doc. 6), per quanto di interesse;
- del verbale 26 marzo 2019, relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative al concorso in oggetto (doc. 7), reso noto a seguito del predetto avviso del MIUR 19 aprile 2019, per quanto di interesse;
- dei verbali di abbinamento delle prove scritte ai candidati, per quanto di interesse;
- della comunicazione 18 ottobre 2018, inviata via e-mail dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza, recante "*Chiarimenti materiale prova scritta*" (doc. 8);
- della circolare della Direzione generale personale scolastico del MIUR 18 settembre 2018, n. 41127 (doc. 9), nonché dell'avviso recante "Istruzioni operative prova scritta" (doc. 10), divulgati dal MIUR prima dello svolgimento delle prove scritte, per quanto di interesse;
- della circolare 2 ottobre 2018, n. 15122, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio I del MIUR, contenente istruzioni per lo svolgimento della prova scritta computerizzata (doc. 11), per quanto di interesse;
- di tutti gli atti e documenti contenenti le informazioni sull'applicativo del *software* utilizzato per lo svolgimento della prova scritta presso le diverse sedi, nonché, più in generale, degli atti e documenti riguardanti il funzionamento del predetto *software*, per quanto di interesse;
- dei Quadri di riferimento della prova scritta e relativi allegati, pubblicati, ai sensi dell'art. 8, c. 9 del bando, in data 17 ottobre 2018 (doc. 12), per quanto di interesse;
- dell'avviso del MIUR, di rinvio del diario della prova scritta del concorso per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 9 novembre 2018 (doc. 13), nonché del precedente avviso del MIUR 30 ottobre 2018, relativo al rinvio delle prove scritte per i predetti candidati;
- dei Quadri di riferimento della prova scritta e relativi allegati, pubblicati, ai sensi

dell'art. 8, c. 9 del bando, in data 12 dicembre 2018 (doc. 14), per i candidati della Regione Sardegna, per quanto di interesse;

- degli atti e provvedimenti tutti, anche non noti, adottati dal MIUR e/o dal competente Ufficio Scolastico Regionale, con cui è stato disposto il differimento delle prove scritte per i candidati della Regione Sardegna;

- degli atti e provvedimenti tutti, anche non noti, riguardanti il differimento delle prove scritte per i candidati di Regioni diverse dalla Sardegna, destinatari di provvedimenti giurisdizionali con cui era stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, adottati dal MIUR e/o dai competenti Uffici Scolastici Regionali;

- per quanto possa occorrere, del DM 3 agosto 2017, n. 138, recante *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, nelle parti di interesse;

- degli eventuali altri atti, elaborati e verbali comunque denominati, di esame e valutazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto,

e, in via subordinata, per l'annullamento

- del bando approvato con decreto del Direttore Generale MIUR 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90 (doc. 15), riguardante il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, e segnatamente dell'art. 8 del bando medesimo, nella parte in cui possa interpretarsi nel senso di consentire la consultazione, durante le prove scritte, solo dei testi di legge intesi come fonti primarie dell'ordinamento;

- della circolare della Direzione generale personale scolastico del MIUR 18 settembre 2018, n. 41127 (doc. 9), nonché dell'avviso recante *“Istruzioni operative prova scritta”* (doc. 10), divulgati dal MIUR prima dello svolgimento delle prove

scritte;

- della circolare 2 ottobre 2018, n. 15122, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio I del MIUR, contenente istruzioni per lo svolgimento della prova scritta computerizzata (doc. 11),

nonché, in via ulteriormente subordinata, per l'annullamento

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 27 marzo 2019, n. 395, pubblicato il 29 marzo 2019 e relativi allegati (doc. 1), e degli atti tutti sopra riportati, nella loro integralità;

- degli esiti complessivi delle prove scritte del bando di corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90, nella loro integralità,

e, comunque, per l'annullamento

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito,

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dai ricorrenti o, in subordine, ad ammettere i ricorrenti stessi a ripetere le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela,

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente ad ammettere i ricorrenti all'espletamento di prove orali suppletive, volte all'utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del

concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90.

* * *

FATTO

1. In data 24 maggio 2019 il Dott. Roberto Margaritella e il Dott. Alessandro Marra proponevano ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per l'annullamento del decreto dipartimentale del MIUR 27 marzo 2019, n. 395, pubblicato il 29 marzo 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259), nella parte in cui non includeva i ricorrenti medesimi fra gli ammessi alla suddetta prova orale, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

2. Il ricorso, depositato il 31 maggio 2019, veniva assegnato, con R.G. 6586/2019, alla Sezione III-*bis* di codesto Ecc.mo TAR.

3. Nel ricorso introduttivo gli esponenti formulavano istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti e degli atti tutti impugnati e l'adozione di un provvedimento avente carattere propulsivo o dispositivo diretto all'ammissione con riserva alle prove selettive orali, o comunque all'adozione di tutte le misure cautelari ritenute più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela.

4. In data 11 giugno 2019, i ricorrenti depositavano istanza *ex art.* 41, CPA, per la notificazione del ricorso per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso *de quo*. L'istanza veniva accolta con ordinanza presidenziale 12 giugno 2019, n. 3796.

5. Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2019, la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata al 16 luglio 2019. In detta udienza, i ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare, tenuto conto dell'ordinanza 12 luglio 2019, n. 3514, con cui il Consiglio di Stato, Sezione VI, aveva sospeso l'esecutività della sentenza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 2 luglio 2019, n. 8655, emanata sul ricorso proposto da un'altra

candidata (R.G. 6233/2019).

6. In seguito, concluse le prove orali del concorso *de quo*, con decreto 1 agosto 2019, n. 1205 (doc. 28), il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, approvava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso *de quo*. Il relativo avviso era pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale concorsi, 9 agosto 2019.

7. Con decreto dipartimentale del MIUR, 7 agosto 2019, n. 1229 (doc. 30), la graduatoria veniva rettificata e resa definitiva.

8. Infine, il MIUR procedeva all'assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali, pubblicando *on line* in data 9 agosto 2019 il relativo elenco (doc. 32), che veniva ulteriormente modificato a seguito di rinunce all'assunzione in servizio e dello scorrimento della graduatoria.

9. Permanendo l'interesse all'accoglimento del ricorso introduttivo, le cui doglianze si richiamano integralmente, i ricorrenti impugnano il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso *de quo* e gli atti tutti individuati in epigrafe, nella parte in cui non li contemplano fra i vincitori del concorso, proponendo motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A) Illegittimità derivata dei provvedimenti e atti impugnati.-

1. L'impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, così come gli altri atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, sono da ritenersi afflitti da illegittimità derivata per i medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo.

Infatti, i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale.

In altri termini, dall'illegittimità del provvedimento di approvazione dei candidati ammessi alle prove orali e della mancata ammissione dei ricorrenti alle prove orali

medesime discende, come conseguenza, anche l'illegittimità della graduatoria definitiva del concorso, nella parte in cui non include i ricorrenti fra i vincitori.

Pertanto, l'auspicato annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo è causa di illegittimità derivata e, conseguentemente, di annullamento anche della graduatoria e degli atti finali del concorso *de quo*, nonché delle conseguenti istanze dirette ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale in appresso specificate.

2. Alla luce di quanto sopra, si riproducono, in prosecuzione di numerazione, i motivi del ricorso introduttivo, riproponendo le relative censure a valere quali mezzi di gravame della contestata graduatoria finale e degli atti di cui in epigrafe.

* * *

10. Illegittimità derivata per: Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.; degli artt. 1 e 3, L. 241/1990; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell'art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-

10.1. Un primo e fondamentale profilo di illegittimità deriva dal fatto che la prova scritta non è stata svolta in maniera unica e contestuale a livello nazionale. Si assiste, infatti, a un'evidente disparità di trattamento a discapito di coloro che, come i ricorrenti, hanno regolarmente svolto la predetta prova in data 18 ottobre 2018.

10.2. L'art. 8, c. 2, del bando di concorso prevede: "*La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*". La norma è coerente con quanto stabilito dall'art. 29, c. 1, DLGS 165/2001, in base al quale la selezione dei dirigenti scolastici deve aver luogo, in conformità al principio dell'unicità del ruolo dirigenziale, tramite un solo concorso selettivo; nonché con quanto disposto dal c. 3 del medesimo art. 29, per cui al termine delle prove di concorso deve formarsi una sola graduatoria dei candidati.

10.3. Le suddette regole di *lex specialis* sono però state frontalmente disattese, determinando un'evidente lesione dei principi di parità di trattamento, di contestualità e di uniformità delle prove selettive. Come anticipato in premessa, il MIUR aveva fissato la data della prova scritta, per tutto il territorio nazionale, il giorno 18 ottobre 2018. Senonché, nell'imminenza della data dell'esame, l'USR Sardegna disponeva un rinvio della prova scritta per i soli candidati "sardi", alla luce dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari 17 ottobre 2018, n. 62 (con cui era stata ordinata la chiusura delle scuole e degli uffici siti nella predetta città per il 18 ottobre 2018, a causa di condizioni meteorologiche avverse). Il diario della prova scritta ha quindi subito un notevole differimento per i candidati della Regione Sardegna, che hanno svolto la prova scritta circa due mesi dopo, ossia il 13 dicembre 2018 (si v. avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie

speciale concorsi, 9 novembre 2018, doc. 13: “*Si comunica, pertanto, che la prova scritta... si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10.00*”), beneficiando di un notevole lasso di tempo aggiuntivo per la preparazione agli esami scritti.

10.4. Ma vi è di più. Nel frattempo, detti candidati erano anche venuti a conoscenza, con ampio anticipo, dei “*Quadri di riferimento della prova scritta*”, con cui il MIUR indicava i criteri e i pesi di valutazione dei quesiti a risposta aperta, nonché elencava la bibliografia da cui sarebbero stati estratti i testi per le prove di comprensione in lingua straniera (doc. 12). Questi Quadri dovevano essere pubblicati il giorno prima dell’espletamento della prova scritta. Così è avvenuto per tutt’Italia, essendo stati pubblicati il 17 ottobre 2018, ma non per la Sardegna: infatti, i Quadri pubblicati per i candidati “sardi” (doc. 14) il 12 dicembre 2018, erano uguali a quelli già diffusi il 17 ottobre 2018. Pertanto, mentre per la generalità dei candidati (fra cui i ricorrenti) era stato di fatto impossibile, a distanza di poche ore dall’esame, orientare la propria preparazione sulla base dei criteri di valutazione e consultare previamente la bibliografia dei testi in lingua straniera, i candidati “sardi” avevano oggettivamente potuto meglio organizzare i propri studi e “mirare” la preparazione su determinati ambiti nell’ampia materia dell’ordinamento scolastico.

Quanto sopra denunciato determina, al tempo stesso, l’elusione delle previsioni del bando - e segnatamente dell’art. 8, c. 9, ove è previsto che “*I quadri di riferimento... sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*” (doc. 15) - nonché i vizi di disparità di trattamento in epigrafe emarginati.

10.5. A ciò si aggiunga che le predette censure valgono anche in riferimento agli altri numerosi candidati, convocati sempre in data 13 dicembre 2018 per la prova scritta, di Regioni diverse dalla Sardegna destinatari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, con cui era stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

10.6. Né può certamente dirsi che il rinvio solo per i concorrenti della Sardegna possa giustificarsi alla luce dell’art. 8, c. 12, ultimo periodo, del bando, che dispone che “*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*”. Infatti, è evidente che l’applicazione della previsione coerente con i principi di imparzialità e di parità di trattamento imponeva il rinvio della prova per tutto il territorio nazionale. Ne discende che il gravato decreto 27 marzo 2019, n. 395 (doc. 1), di approvazione degli ammessi agli orali (quantomeno nella parte in cui non prevede l’inclusione degli esponenti nel relativo elenco) nonché gli altri atti impugnati, nelle parti d’interesse, inclusa da ultimo la graduatoria finale del concorso, si rivelano intrinsecamente viziati.

11. Illegittimità derivata per: Violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1 e 3, L. 241/1990; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell’art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell’affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; violazione dell’art. 5, DPR 686/1957.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta, sotto altro profilo.-

11.1. Fermi restando i vizi dianzi dedotti, un ulteriore vizio discende dal fatto che il giorno 18 ottobre 2018, durante il quale hanno sostenuto gli scritti i candidati delle altre Regioni, la prova scritta si è svolta in orari non coincidenti. In particolare, in alcune sedi d’esame la prova è iniziata alle 10.30, in altre alle 11.00, in altre ancora alle 11.50.

Ne consegue la violazione della prescrizione dettata dall'art. 8 del bando, nella parte in cui dispone la coincidenza della prova scritta su tutto il territorio nazionale, in una data unica. Inoltre, il vizio sollevato si coglie, con assoluta nitidezza, alla luce della prescrizione contenuta nell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 14 settembre 2018, n. 73 (doc. 20), per cui *“la prova scritta ... si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00”*.

11.2. Non solo. Anche la circolare 18 settembre 2018, prot. 41127, della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR (doc. 9), aveva specificato che *“La prova scritta... unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*. Non a caso, le medesime indicazioni ministeriali aggiungevano che la *“parola chiave di accesso alla prova”* sarebbe stata fornita ai candidati presso la loro postazione *“alle ore 9.55”*, garantendo *“l'avvio della prova in contemporanea su tutto il territorio nazionale”*.

Ancora, la predetta circolare raccomandava la necessità di *“assicurare il regolare svolgimento della prova e la necessaria uniformità nella fase di organizzazione e svolgimento della stessa”*. Del resto, anche l'art. 5, c. 3, DPR 686/1957, prevede che l'*“ora stabilita per ciascuna prova ... deve essere la stessa per tutte le sedi”*.

Ne discende l'illegittimità degli atti impugnati per i vizi in epigrafe specificati.

12. Illegittimità derivata per: Violazione dell'art. 8, bando di concorso, sotto ulteriore profilo; dei principi della par condicio, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.- Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; irragionevolezza; disparità di trattamento; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta.-

12.1. Con riferimento al materiale utilizzabile in sede di prova scritta, il bando dispone quanto segue: *“I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana”* (si v. art. 8, c. 13, doc. 15). Queste indicazioni venivano ribadite dal MIUR prima dello svolgimento degli scritti. In particolare, con la citata nota 18 settembre 2018, prot. 41127 (doc. 9), la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR confermava che i candidati avrebbero potuto portare con sé soltanto *“i testi di legge non commentati purché, a seguito del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”*. In modo del tutto analogo, con circolare 2 ottobre 2018, n. 15122 (doc. 11), anche il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio I del MIUR, ribadiva che *“È vietato ... introdurre... libri, manuali, pubblicazioni di qualunque specie”*, mentre *“È possibile consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati, purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere”*.

Alla luce di ciò, i ricorrenti, al pari di altri candidati, portavano con sé il giorno dell'esame una raccolta normativa rigorosamente priva di annotazioni, commenti e richiami dottrinali e giurisprudenziali di sorta.

12.2. In modo del tutto contraddittorio, con e-mail diramata alle ore 10.46 della mattina dell'esame ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza delle sole sedi piemontesi (preposti alla vigilanza sulle prove scritte ex art. 8, c. 14 del bando), il Dirigente dell'USR per il Piemonte mutava

impostazione (doc. 8), così stabilendo: “*A seguito delle segnalazioni pervenute in data odierna, dalle diverse sedi di esame, relative al fatto che la gran parte dei candidati è in possesso di varie pubblicazioni denominate “Codice delle leggi della scuola” e accertato che all’interno degli stessi risultano inseriti decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Appendici e parti commentate, questo Ufficio, sentito il MIUR ha ricevuto dallo stesso le seguenti indicazioni: - è fatto assoluto divieto di uso di manuali e pubblicazioni; - non possono essere consultati Decreti ministeriali e CCNL dei vari comparti... Dalle suddette pubblicazioni dovranno, quindi, essere rese inutilizzabili a cura degli stessi candidati (strappando le pagine o pinzandole) tutte le parti contenenti Decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Tabelle, appendici non parti integranti di leggi”.*

Costretti a seguire tali indicazioni, illogiche e sproporzionate, i ricorrenti, come altri candidati, si trovavano a dover strappare materialmente gran parte della loro raccolta normativa, conservando in consultazione soltanto un esiguo numero delle fonti di legge in senso formale (neanche tutte le leggi in senso proprio, vista la fretta con cui veniva imposto ai candidati di “eliminare” le fonti in eccesso).

Per l’effetto, la redazione, da parte dei ricorrenti, delle risposte ai quesiti in forma aperta poteva avvenire solo disponendo (di alcune) delle fonti di rango primario.

12.3. Nessun dubbio che le suddette indicazioni impartite in maniera abnorme dal Dirigente dell’USR per il Piemonte abbiano ingiustamente penalizzato gli esponenti nella valutazione dei propri scritti.

Sul punto, è del tutto sufficiente analizzare gli elaborati di correzione della prova scritta (doc. 19): posto che la regola di concorso attribuiva al criterio di valutazione “*Inquadramento normativo*” un peso ponderale massimo di 4 punti (per ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta), i ricorrenti, se fossero stati autorizzati a consultare le svariate fonti del diritto (non solo primarie) che regolano il sistema scolastico, avrebbero potuto conseguire un maggior punteggio di quello ottenuto.

Ebbene, sommando al punteggio totale assegnato ai ricorrenti la differenza che essi avrebbero potuto ottenere in rapporto al criterio sulla conoscenza delle fonti e aggiungendo, altresì, il punteggio più elevato che gli stessi candidati avrebbero potuto conseguire sulla prova in lingua straniera (se il livello di complessità dei quesiti fosse stato conforme a quello stabilito dal bando, come si dirà *infra*), il margine che ha impedito ai ricorrenti di accedere alle prove orali poteva essere colmato. In particolare:

- per quanto riguarda il Dott. Margaritella (la cui votazione totale è di 57/100, di cui 14/20 per la prova in lingua straniera), il margine residuo di 10 punti sul criterio “*Inquadramento normativo*”, se sommato alla differenza di 6 punti sulla lingua straniera, avrebbe permesso al candidato di superare i 70 punti;

- parimenti per quanto riguarda il Dott. Marra (la cui votazione totale è di 59,75/100, di cui 14/20 per la prova in lingua straniera), il margine residuo di 9 punti sul criterio “*Inquadramento normativo*”, se sommato alla differenza di 6 punti sulla lingua straniera, avrebbe consentito al candidato di superare i 70 punti.

Ebbene, è chiaro che nelle situazioni dianzi esaminate (fermo restando quanto si dedurrà nel prosieguo sulla prova in lingua straniera) una migliore valutazione implicava la possibilità (peraltro, illegittimamente negata in concreto) di consultare le svariate fonti del diritto, non solo primarie, che regolano il sistema scolastico.

12.4. È, allora, evidente l'illogicità delle istruzioni impartite dall'Amministrazione: non vi è nessuna ragione per interpretare il concetto di "*testi di legge non commentati*" come riferito alle sole fonti di rango primario. Vale piuttosto il contrario. È noto che, nell'attuale sistema, l'ordinamento scolastico è particolarmente complesso e la sua organizzazione e il suo funzionamento sono delineati mediante il concorso di plurime fonti normative, che includono, accanto alle leggi e agli atti aventi forza di legge, numerosi regolamenti, decreti ministeriali e contratti collettivi nazionali di lavoro. È altrettanto chiaro che le limitazioni poste dal bando riguardassero piuttosto il divieto di disporre di commenti, note di dottrina e di giurisprudenza (si v., in tal senso, la locuzione "*non commentati*"), che essi si avrebbero potuto avvantaggiare in maniera incongrua i candidati nell'impostazione e nell'argomentazione del proprio elaborato scritto.

12.5. Conferma dell'illegittimità delle indicazioni espresse dall'USR del Piemonte si ricava dall'art. 10, c. 2, DM 3 agosto 2017, n. 138, che nell'individuare le materie dei quesiti a risposta aperta degli esami scritti dei concorsi per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica fa riferimento, tra le altre, alle seguenti tematiche:

"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; ...

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; ...

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico...;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali".

Si tratta di materie che, con ogni evidenza, si prestano a essere oggetto di analisi e di trattazione in maniera organica solo avendo a disposizione l'intero apparato normativo e non solo delle leggi intese alla stregua di fonti primarie. In ogni caso, la radicale erroneità degli ordini impartiti dall'Amministrazione dell'USR Piemonte si coglie, con nitidezza, dal riferimento all'ampio concetto di "*normativa*" utilizzato dalla richiamata lettera a), dell'art. 10, DM, cit.

12.6. Ancora, nel Quadro di riferimento della prova scritta approvato dal MIUR (doc. 16) è chiaramente specificato che l'*incipit* di ognuno dei quesiti a risposta aperta doveva avere la seguente formulazione: "*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento...*". In nessun modo si poteva quindi delimitare il perimetro delle fonti del diritto a disposizione dei candidati alle sole fonti primarie.

Inoltre, il criterio valutativo *sub* 2 ("*Inquadramento normativo*") della griglia di valutazione dei quesiti a risposta aperta (approvati dalla Commissione d'esame con verbale 25 gennaio 2019, n. 3: doc. 6) è così declinato: "*Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicati*".

Risulta, allora, tangibile l'illegittimità del contestato *modus procedendi*, visto che, quantomeno per uno dei criteri di valutazione dei quesiti a risposta aperta, gli esponenti non hanno potuto disporre dell'adeguato supporto di materiale.

12.7. Evidente come nella fattispecie siano stati violati i principi del legittimo affidamento e di proporzionalità. Da un lato, in virtù delle predette direttive e istruzioni divulgate dal MIUR, i candidati confidavano nella possibilità di utilizzare in sede di concorso anche fonti secondarie e CCNL, che erano inserite nelle raccolte normative reperibili presso le librerie specializzate. Dall'altro lato, le misure dettate ai Comitati di vigilanza (e così l'ordine di "dilanare" i codici

delle leggi) si rivelano di per sé stesse vistosamente incongrue e sproporzionate rispetto ai canoni di buon andamento dell'azione amministrativa.

12.8. Da ultimo, emerge un'ulteriore e particolarmente grave ragione di disparità di trattamento fra i candidati. Infatti, in altre Regioni e sedi di svolgimento delle prove scritte non sono state imposte indicazioni drastiche come quelle dettate dalla Dirigenza dell'USR per il Piemonte. È, allora, evidente come i candidati che abbiano potuto consultare raccolte normative (seppur non commentate) estese all'intero ventaglio delle fonti sull'ordinamento scolastico, abbiano potuto fruire di strumenti più completi e particolareggiati.

Le censure dedotte, lungi dall'essere astratte, assumono tratti di piena concretezza, alla luce del punteggio conseguito dai ricorrenti in rapporto al criterio valutativo dell'“*Inquadramento normativo*” (definito dal Quadro di riferimento come “*uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione*”, doc. 16). Sul punto, si rinvia a quanto già rimarcato nei paragrafi che precedono.

12.9. In conclusione, tutti i suddetti vizi si riflettono inevitabilmente sulle valutazioni di mancata ammissione dei ricorrenti alla prova orale, che si confermano oltremodo illegittime, nonché sugli ulteriori atti della procedura concorsuale inclusa la graduatoria finale, che si rivelano irrimediabilmente viziati nelle parti di interesse.

13. Illegittimità derivata per: Violazione dei principi della *par condicio*, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo; contraddittorietà, incompletezza e difetto di istruttoria; grave illogicità e irragionevolezza; incongruità dell'azione amministrativa.-

13.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che, violando la *lex specialis*, l'oggetto delle prove scritte vertesse, almeno in parte, su veri e propri “casi” sottoposti alla soluzione dei candidati.

In base al richiamato art. 8 del bando, la prova scritta doveva consistere in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera (comma 4), precisando che “*I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale*” (doc. 15). Come detto in precedenza, l'elencazione contenuta all'art. 10, c. 2, DM 138/2017, riguarda materie e tematiche di carattere generale, che si addicono a una trattazione di natura teorica da parte dei candidati. Per detta tipologia di disamina può risultare congrua e proporzionata la durata complessiva di 150 minuti, fissata dal bando *de quo* per l'espletamento dell'intera prova scritta (cfr. art. 8, c. 7, bando: “*La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*”).

13.2. Senonché, il MIUR si è immotivatamente discostato dalle suddette disposizioni, introducendo, all'interno delle domande a risposta aperta, veri e propri “casi” che implicano un approccio anche pratico al quesito. In particolare, ci si riferisce al quesito n. 3, incluso all'interno della prova *sub* “B” (risultata estratta fra le tre prove predisposte dagli Uffici del MIUR), che richiedeva al candidato di rispondere alla seguente domanda: “*in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*” (doc. 21).

Peccato che la soluzione di casi pratici non solo non fosse contemplata dal bando, ma, se eventualmente sottoposta ai candidati, dovesse implicare l'attribuzione di un maggior tempo disponibile. Nel concorso per dirigenti scolastici del 2011, lo studio di un caso era stato oggetto della prova scritta; tuttavia, in quella procedura, erano state assegnate ben 8 ore per lo svolgimento degli scritti.

Per contro, nel concorso *de quo* e in appena 150 minuti ai candidati sono stati sottoposti cinque quesiti a risposta aperta (di cui, come sottolineato, almeno uno consistente in un caso pratico da risolvere) e due quesiti in lingua straniera (ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa). È agevole constatare come i ricorrenti disponessero di un tempo insufficiente per elaborare una soluzione adeguata al caso, rileggerla ed eventualmente emendarla. Oltretutto, in base all'art. 8, c. 7 del bando, terminati i 150 minuti a disposizione, il sistema informativo fornito ai candidati interrompeva automaticamente la procedura.

Ne discende la palese violazione delle richiamate previsioni del bando, nonché dell'art. 10, DM 138/2017; l'irragionevolezza, la contraddittorietà e l'incongruità dell'azione amministrativa, posto che il MIUR ha di fatto modificato la tipologia delle prove scritte senza curarsi di adeguare la durata di svolgimento dell'esame.

13.3. Si noti, poi, che nella prova sottoposta, due mesi dopo, ai candidati della Regione Sardegna, non erano previsti quesiti che contemplassero la soluzione di uno o più casi pratici (doc. 22), con conseguente ulteriore ed evidente vizio di disparità di trattamento.

14. Illegittimità derivata per: Violazione dei principi dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; violazione del principio della parità di trattamento, sotto ulteriore profilo.- Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; difetto e carenza di motivazione; grave illogicità; irragionevolezza; disparità di trattamento; incompletezza e difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta.-

14.1. Il bando prevedeva che, nella formulazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato selezionasse la lingua straniera prescelta, tra inglese, francese, tedesco o spagnolo (cfr. art. 4, c. 6, lett. 1, bando, cit.). I quesiti in lingua straniera (come detto in precedenza, due quesiti, a loro volta articolati in cinque domande a risposta chiusa) erano quindi finalizzati a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato (cfr. art. 8, c. 6). La disposizione aggiungeva, altresì, che i quesiti fossero volti ad appurare il possesso di un livello di conoscenza pari al "B2" del CEF (*Common European Framework of References for Languages*, come definito dal Consiglio Europeo).

Si noti che i punteggi massimi per i quesiti in oggetto erano identici e non variavano a seconda della lingua selezionata. Di ciò si trae conferma anche dal verbale 25 gennaio 2019, n. 3, con cui la Commissione d'esame ha fissato i criteri di valutazione delle prove scritte (si legge: "*Per i quesiti in lingua straniera, poiché le domande sono a risposta chiusa e la risposta corretta è solo una, non occorre predisporre criteri di valutazione. La Commissione, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, attribuirà un punteggio massimo di 10 punti, due per ciascuna risposta corretta*", doc. 6).

14.2. Sennonché, in spregio a detta cornice regolatoria, la prova scritta ha rivelato disomogenei gradi di difficoltà per alcune delle lingue ammesse. In particolare, la mole e il livello di difficoltà dei testi bibliografici assegnata dal Quadro di riferimento della prova scritta (doc. 16), non risultavano uniformi. Come si evince *per tabulas*, si assiste, per esempio, a un grado di complessità diverso fra le fonti in inglese e le fonti in tedesco.

Non solo. Il grado di difficoltà della prova scritta in inglese (prescelta dai ricorrenti) era riferibile non tanto al livello richiesto dal bando (“B2”), bensì a un livello più elevato (quantomeno di tipo “C1”).

Come detto in precedenza, la proposizione di testi di comprensione in lingua straniera basati su un grado di difficoltà adeguato rispetto alle previsioni della *lex specialis* avrebbe consentito ai ricorrenti di ottenere un punteggio più alto sui quesiti in lingua, che (se sommato al maggior risultato ricavabile sul criterio di conoscenza delle fonti del diritto) avrebbe concesso agli esponenti di accedere agli orali.

E ancora, la particolare lunghezza dei brani selezionati ha generato problemi di natura informatica: posto che il sistema telematico a disposizione dei candidati non riusciva a gestire in maniera uniforme il testo, ma lo frammentava in più schermate, gli esponenti hanno subito un notevole dispendio di tempo e un maggior grado di difficoltà nell’analizzare il testo in lingua straniera.

Anche per tali ragioni si insiste per l’accoglimento del gravame.

15. Illegittimità derivata per: Violazione del principio della parità di trattamento; dei principi di trasparenza e di proporzionalità; violazione del bando di concorso. - Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta; difetto e carenza di motivazione; irragionevolezza.-

15.1. Un ulteriore, e non meno grave, profilo di illegittimità degli atti in contestazione consiste nella disparità di trattamento che ha caratterizzato la fase di disamina delle prove scritte da parte delle competenti sottocommissioni, come risultante da alcuni verbali di correzione delle prove scritte.

Ci si riferisce, in particolare, alle operazioni di quelle sottocommissioni d’esame che indebitamente hanno introdotto criteri di valutazione (financo “premiali”), in favore di alcuni elaborati, seppur in assenza di qualsivoglia previsione della *lex specialis* che a ciò le legittimasse.

È il caso, nello specifico, del verbale 7 marzo 2019 della sottocommissione n. 30 del concorso in oggetto (doc. 23), le cui attività si svolgevano presso la sede di Cagliari.

Detto organo, “*dopo aver svolto il controllo finale*”, non solo rilevava alcuni errori materiali e procedeva alla relativa correzione, ma soprattutto “*rivalutava*” il punteggio di alcune prove scritte. Si legge nel verbale cit., che: “*La commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all’unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 728, 7577, 7597 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua*”. Nel medesimo verbale viene, inoltre, riportata la “*valutazione finale*” dei predetti scritti, il cui punteggio (pari o superiore a 70) ha determinato l’accesso agli orali per i rispettivi candidati.

15.2. Ora, è tangibile l’illegittimità di siffatto, del tutto anomalo, *modus procedendi*.

In primo luogo, si assiste ancora una volta a una palese disparità di trattamento: non si comprende la ragione per cui il punteggio positivo nella prova di lingua consenta di operare una “*rivalutazione*”, oltretutto di alcune prove scritte, e non di altre. Non si vede, infatti, perché l’aver svolto una buona prova in lingua straniera, e non invece l’aver conseguito un buon punteggio per uno o più degli altri criteri di valutazione degli scritti, dovrebbe consentire alla sottocommissione di riesaminare e addirittura premiare i relativi elaborati.

In secondo luogo, la stessa attività di “*rivalutazione*” appare di per sé contraria, specie in assenza di un’idonea motivazione (nel caso di specie, totalmente carente), al medesimo canone della *par*

condicio. E', infatti, palesemente incongruo procedere, dopo la chiusura delle correzioni, a riesaminare gli elaborati e, oltretutto, solo alcuni di essi. Tale situazione determina un'evidente posizione di vantaggio a favore di alcuni candidati.

In terzo luogo, la censurata scelta della predetta sottocommissione contrasta con le previsioni del bando di concorso, che non recava alcuna previsione in tal senso, né altrimenti legittimava siffatto modo di procedere. E ancora, si colgono svariate figure sintomatiche dell'eccesso di potere, sotto il profilo sia dell'illogicità e dell'irragionevolezza, sia dell'incongruità e dell'ingiustizia manifesta.

Alla luce di quanto sopra, risulta oltremodo confermata la fondatezza del gravame.

16. Illegittimità derivata per: Violazione dei principi dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per incompletezza e carenza di istruttoria; irragionevolezza; disparità di trattamento; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo.-

16.1. Si contesta, infine, l'esiguità del tempo dedicato dalle sottocommissioni competenti alla correzione degli scritti elaborati dagli esponenti.

In relazione all'imponente numero dei partecipanti, non pare, infatti, credibile che gli organi incaricati dello scrutinio delle prove scritte abbiano destinato tempo sufficiente per una valutazione completa e ponderata dei predetti elaborati. Risulterebbe, in particolare, che, in taluni casi, i commissari abbiano speso all'incirca dieci minuti di tempo per ogni prova scritta; durata palesemente inidonea a valutare ben cinque prove scritte a risposta aperta e a verificare le risposte ai quesiti in lingua straniera.

Il dedotto profilo di illegittimità appare tanto più evidente ove si consideri che il verbale "tipo" n. 1, approvato con il verbale 25 gennaio 2019, n. 3 (con cui la Commissione di concorso, insieme alle sottocommissioni, aveva fissato i criteri di valutazione delle prove scritte, doc. 6), prevedeva espressamente che *"la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti"*.

In definitiva, gli esponenti hanno fondate ragioni per dubitare che i tempi di correzione in concreto dedicati allo scrutinio delle proprie prove scritte siano stati congrui, il che inficia ulteriormente gli atti gravati.

* * *

B) Motivi riproposti con nuova prospettazione alla luce dei provvedimenti e atti in questa sede impugnati.-

17. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.; degli artt. 1 e 3, L. 241/1990; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell'art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità, sotto ulteriore profilo.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo.-

17.1. Il motivo di gravame *sub* punto 1 del ricorso introduttivo, qui riproposto sotto il profilo dell'illegittimità derivata della graduatoria finale, si declina in ulteriori aspetti di illegittimità, che si fondano pur sempre sul dedotto vizio di svolgimento non contestuale della prova scritta a livello nazionale (stante il rinvio della prova scritta, di circa due mesi, di cui hanno potuto beneficiare i candidati della Regione Sardegna).

17.2. E' bene premettere che la sentenza 2 luglio 2019, n. 8655, con cui codesta Ecc.ma Sezione ha accolto ai sensi dell'art. 60, CPA, il ricorso R.G. 6233/2019 proposto dalla Dott.ssa Maria Petrilli (pur riconoscendo la fondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso, dedotto con il predetto gravame), ha respinto analoga doglianza (nello specifico, il quarto mezzo del ricorso R.G. 6233/2019), statuendo che: *“le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competenti autorità in Sardegna”*; inoltre, non sarebbe stato offerto *“principio di prova in ordine all'indebito vantaggio che... avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse”* (si v. capo *sub* 4.1, sentenza cit.).

Senonché, i ricorrenti reputano che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova sull'indebito vantaggio goduto dai candidati “sardi”. Infatti, nel presente giudizio è stato puntualmente provato che:

- i candidati “sardi” non solo hanno goduto di un notevole lasso di tempo aggiuntivo per la preparazione agli esami scritti (come detto, circa due mesi in più), ma soprattutto sono venuti a conoscenza, con largo anticipo, dei *“Quadri di riferimento della prova scritta”*, con cui il MIUR aveva indicato i criteri e i pesi di valutazione dei quesiti a risposta aperta e, soprattutto, elencato la bibliografia per le prove in lingua straniera;
- inoltre, i *“Quadri”* pubblicati per i candidati della Regione Sardegna in data 12 dicembre 2018 (doc. 14 e doc. 17) erano identici a quelli già diffusi, per il resto

d'Italia, il 17 ottobre 2018 (doc. 12 e doc. 16).

Si tratta di elementi dirimenti, dal momento che la conoscenza anticipata dei criteri di valutazione e, più di tutto, della bibliografia in lingua straniera ha, senza margine di dubbio, consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta in Sardegna di calibrare la preparazione e di adattarla, in tempo utile, in vista degli scritti.

Infatti, posto che nei suddetti “*Quadri*” sono state specificate le “*Fonti bibliografiche e sitografiche*” per le prove di lingua (doc. 16, pag. 3 ss.), detti concorrenti hanno potuto godere di due mesi per leggere e approfondire i testi da cui sono stati tratti i due quesiti in lingua straniera volti a verificare, come da bando, “*la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo*”.

Per contro, gli altri candidati, fra cui i ricorrenti, avevano potuto consultare i “*Quadri*” soltanto alla vigilia della prova scritta: conseguentemente, al contrario di quanto avvenuto per i concorrenti “sardi”, tutti gli altri candidati hanno potuto dare solo una lettura veloce e sommaria ai testi indicati nella bibliografia ivi indicata, perché pubblicati *on line* pochissime ore prima dell’inizio della prova scritta.

Risultano, pertanto, confermati, sotto ulteriore profilo, i dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, in tutte le figure sintomatiche indicate in rubrica.

18. Violazione dell’art. 8, bando di concorso, sotto ulteriore profilo; dei principi della *par condicio*, dell’affidamento, di trasparenza e di proporzionalità; del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, sotto ulteriore profilo.- Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; irragionevolezza; disparità di trattamento; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; ingiustizia manifesta, sotto ulteriore profilo.-

18.1. Analogamente, il motivo di gravame *sub* punto 3 del ricorso introduttivo (qui riproposto a sostegno della dedotta illegittimità derivata della graduatoria finale) si traduce in ulteriori aspetti, che traggono comune fondamento nella lamentata preclusione della possibilità di consultare, durante le prove scritte, fonti diverse dalle

leggi in senso formale.

18.2. Al riguardo, occorre premettere che la sentenza n. 8655/2019, cit., ha respinto simile censura (per la precisione, il settimo mezzo del ricorso R.G. 6233/2019), rilevando che *“Quanto alla doglianza circa la limitazione della consultazione ai soli testi di legge con esclusione delle circolari, rammenta il Collegio che l’art. 13, co. 3 del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che i concorrenti “Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari”. È ora evidente che le circolari non possono essere annoverate tra i testi di legge, attesa la loro natura interpretativa delle norme di legge, con inserimento quindi di apporti critici e di commento”*.

Pertanto, nel caso qui in disamina, la problematica sollevata dai ricorrenti non si riduce alla verifica della legittimità della possibilità di consultare o meno le circolari sull’ordinamento scolastico, bensì si estende alla peculiare e abnorme gestione delle prove scritte presso le sedi d’esame del Piemonte.

Si ribadisce, infatti, che, in modo del tutto contraddittorio, con una e-mail diramata la mattina dell’esame ai Presidenti dei Comitati di Vigilanza delle (sole) sedi piemontesi, il Dirigente dell’USR per il Piemonte stabiliva che nelle raccolte delle leggi in possesso dei candidati dovessero essere *“rese inutilizzabili a cura degli stessi candidati (strappando le pagine o pinzandole) tutte le parti contenenti Decreti ministeriali, CCNL dei vari comparti, Tabelle, appendici non parti integranti di leggi”* (doc. 8).

Di conseguenza, come dianzi denunciato, i ricorrenti sono stati costretti dai commissari e dal personale vigilante a strappare materialmente gran parte della propria “raccolta delle leggi” al fine di conservare per la consultazione durante lo svolgimento della prova soltanto un esiguo numero di fonti primarie.

18.3. Ebbene, il suddetto limite all’utilizzo delle fonti del diritto, irragionevolmente introdotto *ex post* dall’USR Piemonte, non ha soltanto inibito l’utilizzo delle circolari (sulla cui natura può convenirsi con le osservazioni espresse da codesto

Ecc.mo Tribunale), ma si è esteso, indiscriminatamente e comunque del tutto illegittimamente, anche ai regolamenti, ai decreti e, in via generale, a tutte le fonti di rango non primario.

Dal punto di vista dell'incidenza sull'esito delle prove scritte svolte dai ricorrenti, si ribadisce come l'illogicità delle suddette limitazioni abbia ingiustamente penalizzato gli esponenti. Dall'analisi degli elaborati di correzione della prova scritta si evince, infatti, che, se in possesso delle svariate fonti del diritto, non solo primarie, che regolano il sistema scolastico, i ricorrenti avrebbero potuto conseguire un punteggio certamente più alto sul criterio di valutazione "*Inquadramento normativo*", tale da consentire l'accesso alle prove orali.

Il vizio dedotto rileva anche sotto il profilo della disparità di trattamento, visto che, nell'ottica di un concorso nazionale, in altre Regioni e sedi di svolgimento delle prove scritte (diverse dal Piemonte), non sono state imposte indicazioni drastiche come quelle sopra contestate.

Anche per tali ragioni si insiste per l'annullamento degli atti impugnati.

* * *

C) Illegittimità in via autonoma dei provvedimenti e atti impugnati.-

19. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.; degli artt. 1 e 3, L. 241/1990; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell'art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell'affidamento, di trasparenza e di proporzionalità, di buon andamento dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 5, DPR 686/1957 - Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; grave illogicità e irragionevolezza; incongruità dell'azione amministrativa.-

19.1. In subordine, nella denegata ipotesi in cui non si ravvisi un rapporto di consequenzialità fra gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e la graduatoria finale

e gli altri atti qui gravati, i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti sono comunque da ritenersi viziati anche in via autonoma, per ragioni coincidenti con quelle che inficiano gli atti contestati con il ricorso introduttivo.

Per ragioni di sinteticità, si rinvia ai motivi dianzi dedotti e riportati, da intendersi qui integralmente riproposti.

* * *

D) In via subordinata.-

20. Violazione del DM 3 agosto 2017, n. 138; dei principi di proporzionalità e di affidamento.- Eccesso di potere per manifesta illogicità; irragionevolezza; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-

20.1. Come già dedotto nel ricorso introduttivo, si contesta anche in questa sede, in via subordinata, l'illegittimità del bando di concorso nella denegata ipotesi in cui le previsioni della *lex specialis* venissero interpretate come ostative all'utilizzo delle predette fonti normative. Infatti, in tal caso, anche le previsioni del bando dovrebbero essere annullate *in parte qua*. Ci si riferisce, più precisamente, alla disposizione dell'art. 8, c. 13, laddove indica che i candidati possono “*consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana*” (doc. 15).

Non vi è dubbio, che la norma anzidetta consenta la consultazione anche di regolamenti, decreti, CCNL, e così via. La *ratio* della norma è quella di impedire l'utilizzo di testi “commentati” e, quindi, di evitare il possesso di materiale di dottrina o di giurisprudenza. Tuttavia, se l'anzidetta disposizione dovesse essere interpretata come impeditiva all'utilizzo di fonti che non siano strettamente di rango primario, anche detta disposizione dovrebbe essere annullata. Infatti, in detta chiave ermeneutica, la previsione *de qua* risulterebbe in netto contrasto con il DM 138/2017 (nella parte in cui l'art. 10, DM, cit., fa generico riferimento alla “*normativa*”) e più in generale con i canoni di logicità, congruità e ragionevolezza che devono guidare l'azione amministrativa.

20.2. La stessa sorte, in termini di illegittimità e di conseguente annullamento, dovrebbe toccare anche alla circolare MIUR 18 settembre 2018, n. 41127 (doc. 9) e alle “*Istruzioni operative prova scritta*” (doc. 10), divulgati dal MIUR medesimo prima dello svolgimento delle prove scritte; e, infine, lo stesso effetto colpirebbe la circolare MIUR 2 ottobre 2018, n. 15122, in cui pure venivano dettate istruzioni per lo svolgimento della prova scritta computerizzata (doc. 11).

Detti vizi non possono non incidere in via derivata anche sugli atti qui impugnati e *in primis* sulla graduatoria finale del concorso, nella parte di interesse.

* * *

E) In via ulteriormente subordinata.-

21. Violazione dell’art. 97, Cost.; del DLGS 297/1994; degli artt. 25 e ss., 29 e 35, DLGS 165/2001; del DM 3 agosto 2017, n. 138; dell’art. 8, bando di concorso; dei principi della *par condicio*, dell’affidamento, di trasparenza e di proporzionalità.- Eccesso di potere per disparità di trattamento; irragionevolezza; incompletezza e difetto di istruttoria; carenza ed erroneità della motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.-

21.1. I motivi di gravame dianzi dedotti tendono all’annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe indicati, nelle parti di interesse, ossia limitatamente e nella misura in cui riguardano e/o comportano la mancata ammissione dei ricorrenti alle prove orali e, infine, il mancato inserimento utile nella graduatoria finale dei vincitori del concorso.

Analogamente a quanto già osservato nel ricorso introduttivo, anche con il presente atto si rileva che, qualora l’Ecc.mo Tribunale adito ritenesse, per contro, che le censure sollevate abbiano portata tale da determinare l’integrale illegittimità degli atti in contestazione e da comportare l’annullamento *in toto* delle prove scritte, i ricorrenti si vedrebbero costretti a formulare, come in effetti formulano, in via ulteriormente subordinata, domanda in tal senso.

In altre parole, qualora l’impatto dei vizi dedotti con il ricorso e con i motivi ag-

giunti sia tale da travolgere le intere prove scritte e la totalità delle relative operazioni di concorso, si insta in via subordinata per l'annullamento delle stesse nella loro interezza, inclusa la graduatoria finale e gli atti tutti di cui in epigrafe.

Con riguardo a detta richiesta, si rinvia ai precedenti motivi, come sopra formulati e da intendersi qui richiamati.

* * *

Istanza ex art. 41, CPA

I ricorrenti formulano istanza ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, al Presidente di codesta Ecc.ma Sezione, per la notificazione dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

Tanto si chiede qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, CPA, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso, approvata con decreto del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 1 agosto 2019, n. 1205 e, poi, rettificata con successivo decreto dipartimentale del MIUR, 7 agosto 2019, n. 1229; nonché, se ritenuto necessario, anche nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto (elenco allegato all'impugnato provvedimento del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, 27 marzo 2019, n. 395).

Risulta, infatti, che TAR Lazio, Sez. III *bis*, ordinanza 4 ottobre 2019, n. 5181, abbia disposto la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti nel ricorso R.G. 6201/2019, proposti anch'essi avverso la graduatoria finale del concorso *de quo*.

Circa le modalità della suddetta notifica, si insta espressamente affinché, in conformità all'ordinanza cit. e a quanto già stabilito per la notifica del ricorso introduttivo, la stessa possa essere espletata mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Per tutti questi motivi,

SI CHIEDE

che, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 41, c. 4, CPA, la notificazione dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, qualora codesto Ecc.mo Tribunale, ritenesse necessario, in base all'art. 49, CPA, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nella graduatoria impugnata;

- nel merito:

-- in via principale,

dichiarare illegittimi e quindi annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, limitatamente alle parti di interesse, nonché ogni altro comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale; e inoltre, all'esito,

-- condannare l'Amministrazione resistente a rivalutare le prove scritte del concorso svolte dai ricorrenti o, in subordine, ad ammettere i ricorrenti stessi a ripetere le prove scritte, secondo modalità emendate dai vizi di legittimità dedotti, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela;

-- condannare, inoltre, l'Amministrazione resistente ad ammettere i ricorrenti all'espletamento di prove orali suppletive, volte all'utile inserimento nella graduatoria finale dei vincitori del concorso *de quo*, con ordine all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e le misure più opportune ai fini di garantire la piena effettività della tutela, tra cui l'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi, 24 novembre 2017, n. 90;

-- in via subordinata, dichiarare illegittimo e quindi annullare il bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale MIUR 23 novembre 2017, n. 1259, nella parte in cui possa interpretarsi nel senso di consentire, durante le prove scritte, la consultazione dei soli testi di legge intesi come fonti primarie dell'ordinamento, con ogni conseguente statuizione nel merito;

-- in via ulteriormente subordinata, dichiarare illegittimi e quindi annullare *in toto* i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 325,00.

Torino-Roma, 29 ottobre 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Prof. Avv. Diego Vaiano)

(Avv. Alessandro Licci Marini)

La presente pubblicazione è effettuata in esecuzione di TAR Lazio - Roma, Sez. III *bis*, ord. 14 febbraio 2022, n. 1729 - ricorso R.G. 6586/2019, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

Il processo può essere seguito consultando il sito <www.giustizia-amministrativa.it> secondo le modalità ivi rese note.